

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022 , n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

Vigente al : 5-5-2026

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI

RINNOVABILI

Capo I

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonché ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

- 1.** Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- 2.** Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
- 3.** Agli oneri derivanti **((dai commi 1 e 2 del presente articolo))**, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2-bis

((Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia).))

((

1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con

particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas))

Art. 3

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3-bis

(((Strategia nazionale contro la povertà energetica).))

((1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"))

Art. 4

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al **((31 dicembre 2026))**.

(1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento".

Art. 5

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

- 1.** Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- 2.** Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
- 3.** Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(1) **((4))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento".

Art. 6

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

- 1.** In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
- 2.** Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione **((forfetaria))**, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 3.** Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, **((esercenti))** attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti **((nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V))**, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto **((, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,))** del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del

costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore))** del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione **((del credito d'imposta))**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di **((incremento dell'efficienza energetica))** nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, **((esercenti))** attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti

di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore))** del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione **((del credito d'imposta))**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti **((dal presente articolo))**, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 7

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

- 1.** Per far fronte alla crisi economica **((determinata))** dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
- 2.** Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono **((stabiliti))** le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
- 3.** Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 **((è incrementato))** di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le

finalità di cui al comma 1.

((

3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42))

Art. 8

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:

«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono

concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II

Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Art. 9

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

01. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28)).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28)).

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

1-sexies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 9-bis

(((Requisiti degli impianti termici).))

((1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,

n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: "installati" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o";

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle seguenti: "e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento"))

Art. 9-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 9-quater

((Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico).))

((

1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 10-bis

(((Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale).))

((

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

))

Art. 10-ter

(((Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici).))

((

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è

autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo"))

Art. 11

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "realizzazione di sistemi di monitoraggio" sono inserite le seguenti: ", da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,".

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

"1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del **((conduttore))**, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Art. 11-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 MAGGIO 2024, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2024, N. 101))

Art. 12

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

((

01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20," sono inserite le seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "parcheggi" sono inserite le seguenti: ", nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica".

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per i soli impianti solari

fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico";

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri"))

((1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per

tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021))

Art. 12-bis

(((Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano).))

((1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni

previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016))

Art. 13

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in

vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 13-bis

(((Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche).))

((

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze";

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni".

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, al secondo periodo, le parole: "strettamente necessari alla" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attività o la";

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: "sia in fase di realizzazione delle opere," sono inserite le seguenti: "compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo, le parole: "di tracciato" sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: "realizzate con le migliori

tecnologie esistenti" sono inserite le seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

"4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale"))

Art. 14

Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, **((anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,))** fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

((3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde" a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale

partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma))

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1".

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della

documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 16

(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi calcolati sui primi cinque anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera b). Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dalla data **((di**

stipulazione del contratto di cui)) al comma 10, lettera a). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 APRILE 2026, N.

49.

5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.

6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data

di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui **((al quarto e al quinto periodo))** si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori

oneri per il Gruppo GSE.

Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7 del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari al prezzo di cui alla lettera b) per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal

Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui al comma 8. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità assegnate agli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo di cui al comma 8, lettera b);

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di **((aggregazione))**.

È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 APRILE 2026, N. 49. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata **((residua del contratto.))** In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al

presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.

Art. 16-bis

(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

- 1.** Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi per l'esercizio e il mantenimento degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata pluriennale e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile immessa in rete da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottoscritti ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale.
- 2.** In modo coordinato con lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla

dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Le quantità di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui **((al comma 1 e))** i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio più alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficino di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello

scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60;

d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 FEBBRAIO 2025, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2025, N. 60;

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio");

((b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote

obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adequata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio").

Art. 18

((Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili))

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del **((gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali))**».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale **((e di distribuzione))** sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

((2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo"))

Art. 18-bis

(((Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità).))

((1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: "in relazione all'andamento del mercato" sono inserite le seguenti: "e del reale costo di

Art. 19

Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 **((,))** della legge 30 dicembre 2018, **((n. 145))**»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento **((adottate per il medesimo immobile))**, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero

della difesa o gli organi del genio **((del medesimo Ministero))** possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Art. 19-bis

(((Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili).))

((

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

))

Art. 19-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181))

Art. 19-quater

(((Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici).))

((1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza))

Art. 20

Contributo del Ministero della difesa alla **((sicurezza))** energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli

immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 **((,))** possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o **((rimborsi di spese))**.

3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 **((, che svolge))** i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali **((...))** senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

3-quater. Quota parte degli utili **((della Difesa Servizi))** S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.

Art. 21

Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui **((all'articolo 4 del medesimo))** decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

((

3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale".

3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma"))

Titolo II

POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 22

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione **((e alla riqualificazione))** verso forme produttive

innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per **((la concessione di incentivi))** all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti **((dal comma 1 del presente articolo))**, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 22-bis

((Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale).))

((

1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale, già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di

conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2))

Art. 23

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti

di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti **((dal comma 1 del presente articolo))**, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla **((legge 17 dicembre 2021, n. 215))**, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **((in relazione ai quali conseguentemente risulti))** un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Art. 25

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".

Art. 25-bis

((Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale).))

((

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019";

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90".

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2))

Titolo III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 26

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome ((.

Differimento di termini in materia di finanza regionale))

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

((

2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

- a)** il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
- b)** il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"))

Art. 27

Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. (4) (7) (8) **((9))**

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del

comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 40, comma 3) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle

province".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20

milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas".

Art. 28

Rigenerazione urbana

- 1.** Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
- 2.** Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
- 3.** Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti **((dal comma 1 si provvede))**, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni **((di euro))** per l'anno 2025 e a 280 milioni **((di euro))** per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

((5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,";

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria"))

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di

definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

Titolo IV

ALTRE MISURE URGENTI

Art. 28-bis

(((Cooperative edilizie di abitazione).))

((1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione"))

Art. 29

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 **((novembre))** 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 **((novembre))** 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, **((valutate))** in 245,4 milioni di euro **((per l'anno 2022, in))** 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 **((e in 33 milioni))** di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 29-bis

(((Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).))

((

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

))

Art. 29-ter

(((Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA).))

((1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei

redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022"))

Art. 30

Risorse relative all'emergenza COVID-19

- 1.** Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui **((all'articolo 122 del))** decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
 - 2.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
 - 3.** Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.
- ((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:**
- "3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti**

di appartenenza.

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano"))

Art. 31

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale **((e degli operatori))** socio-sanitari

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata **((mediante erogazioni))** da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute **((,))**»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite

massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri **((derivanti dal comma 1,))** pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32

Disposizioni urgenti volte **((all'incremento))** della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS **((...))** di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo **((23-quinquies))** del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Art. 33

Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva **((richiesti))**».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. **((Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto))**»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale **((di ripresa e resilienza))**, per i

concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori **((per il medesimo profilo))** di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere **((la prova scritta un numero))** di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero **((dei posti))** messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Art. 34

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di

legittimità.»;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 **((, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,))** e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, **((sono inseriti i seguenti))**: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, **((le disposizioni di cui))** all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione **((dall'incarico))** di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato

trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre **((avviare un procedimento))** che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Art. 35

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del **((Ministero dell'economia e delle finanze))**, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, **((e del codice di cui al decreto legislativo))** 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa **((in sede di Conferenza unificata))** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, **((del presente decreto))** e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 35-bis

((Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza).))

((1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento;**
- b) la tempistica;**
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;**
- d) il livello progettuale richiesto;**
- e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente))**

Art. 36

Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al

presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza";

b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: "settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo periodo", al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo" e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC";

c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

"2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione".

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l'autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: "l'autorità competente," sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis," al secondo periodo, le parole: "l'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis," e, al terzo periodo, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero

alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,".

1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)). ((28))

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 37

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a» **((e le parole: "e di" sono sostituite dalle seguenti: "e a"));**

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di

un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, **((rimborsi di spese))** o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili

a legislazione vigente.

Art. 38

Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato **((negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025))** e riassegnate, nel medesimo anno in cui avviene il versamento, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 39

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

((1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.

Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente"))

Art. 40

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici **((di risulta))** hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che

possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti **((e per evitare))** la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano **((a scopo industriale o commerciale attività di importazione))** di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica **((,))** e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici **((rilasciate))** dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni **((dell'allegato XIX))** si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici **((rilasciate))** da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico **(())** adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 41

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai

mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 41-bis

((Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018).))

((1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego"))

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al **((31 dicembre 2022))**, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al **((31 dicembre 2023))** e ai tre successivi.

((

1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento".

1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis))

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate **((e delle minori spese))** derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 42-bis

(((Disposizioni finali).))

((

1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento" e "Bonus sociale".

))

Art. 42-ter

((Clausola di salvaguardia).))

((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione))

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Guerini, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Cartabia, Ministro della giustizia

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Lamorgese, Ministro dell'interno

Speranza, Ministro della salute

Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato A

(articolo 40, comma 2)

"Allegato XIX

(articolo 72, comma 3)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite **((nel presente decreto))**, di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:

- a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimicofisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
- b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per

rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale $H^*(d)$ o dell'equivalente di dose direzionale $H'(d,0)$, in $\mu\text{Sv/h}$, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo **((...))** o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo **((rispetto a una))** predeterminata soglia di riferimento;

d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio **((, del 9 ottobre 2013,))** che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;

e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui è esercitata **((a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione))** di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 **((,))** individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;

i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica

della presenza di

materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

- a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
- d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo

industriale o commerciale, esercitano:

- a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;
- b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedurali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4.

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

- a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
- b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
- c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto **((dei Ministeri))** della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo **((e dei principali))** nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5.

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima

stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

- a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
- b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco **((di riferimento sono))** individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della **((consegna a destinazione))**.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate

misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6.

(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e

deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta

fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una

diversa

periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 **((, lettera a),))** e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) **((,))** che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7.

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado **((,))** deve contenere almeno

tutte le seguenti informazioni:

a) estremi del carico;

b) tipologia del materiale metallico;

- c) provenienza;
- d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
- e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
- f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
- g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
- h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
- i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
- j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma 1. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Art. 8.

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione,

a condizione che il medesimo:

- a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
- b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
- c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;
- d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I

contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

- a) concetti base in materia di radioprotezione;
- b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
- c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
- d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
- e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;
- f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
- g) modalità di esecuzione dei controlli;
- h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

Allegato 1

Mod. IRME90

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato 2

Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

=====		
	PRODOTTI FINITI	
+=====+		
	CODICE NC	
	DESCRIZIONE	
	(la descrizione riportata è puramente indicativa e	
	non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata	
	nella nomenclatura combinata)	
+=====+		
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO	
+-----+		
	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e	
	recipienti simili di capacità uguale o superiore a	
	73101000	
	50 litri	
+-----+		
	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per	

	l'imballaggio delle conserve alimentari di capacità	
73102111	inferiore a 50 litri	
+-----+		
	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per	
	l'imballaggio di bevande di capacità inferiore a 50	
73102119	litri	
+-----+		
	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura	
	aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di	
73102191	capacità inferiore a 50 litri	
+-----+		
	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura	
	aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	
73102199	di capacità inferiore a 50 litri	
+-----+		
	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri	
73102910	aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	
+-----+		
	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri	
73102990	aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	
+-----+		
	Recipienti per gas compressi o liquefatti con	
	pressione pari o superiore a 165 bar di capacità	
73110011	inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio	
+-----+		
73151110	Catene per biciclette e motociclette	
+-----+		
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli	
+-----+		
7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	
+-----+		
	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da	
7319 9090	ricamo ed articoli simili	

	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili	
	gassosi o a gas ed altri combustibili con forno,	
73211110	compresi i forni separati	
	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili	
73211190	gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno	
	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili	
73211200	liquidi	
	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili	
73211900	solidi	
	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a	
73218100	gas ed altri combustibili	
	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi	
73218200	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a	
73218900	combustibili solidi	
	Radiatori di ferro/acciaio	
73221900	Radiatori di ferro/acciaio	
	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio	
73229000	(aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)	
	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci,	
	guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per	
73231000	usi analoghi	
	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa	
73239200	smaltati	

+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai	
73239300	inossidabili	
+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o	
73239400	acciaio, smaltati	
+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti di	
73239900	ferro/acciaio non smaltati	
+-----+-----+-----+		
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili	
+-----+-----+-----+		
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate	
+-----+-----+-----+		
73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio	
+-----+-----+-----+		
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	
+-----+-----+-----+		
73269030	Scale e sgabelli a gradini	
+-----+-----+-----+		
+-----+-----+-----+		
	LAVORI DI RAME	
+-----+-----+-----+		
	Apparecchi non elettrici per cucinare o per	
74181010	riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	
+-----+-----+-----+		
	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne,	
	strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire,	
74181090	lucidare o per usi analoghi	
+-----+-----+-----+		
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	
+-----+-----+-----+		

+-----+-----+-----+		
	LAVORI DI ALLUMINIO	
+-----+-----+-----+		
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	
+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne,	
	strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire,	
76151010	lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio	
+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne,	
	strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire,	
	lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da	
	fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2	
76151030	mm	
+-----+-----+-----+		
	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne,	
	strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire,	
76151080	lucidare o per usi analoghi	
+-----+-----+-----+		
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	
+-----+-----+-----+		
+-----+-----+-----+		
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E	
	UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA	
	TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI	
	METALLI COMUNI	
+-----+-----+-----+		
82011000	Vanghe e pale	
+-----+-----+-----+		
	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e	
82013000	raschiatoi	

+-----+-----+-----+		
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti	
+-----+-----+-----+		
	Forbici per potare (comprese le forbici	
82015000	"trinciapollo") utilizzabili con una mano	
+-----+-----+-----+		
	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili	
82016000	simili, utilizzabili con due mani	
+-----+-----+-----+		
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	
+-----+-----+-----+		
82021000	Seghe a mano	
+-----+-----+-----+		
82022000	Lame di seghe a nastro	
+-----+-----+-----+		
	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con	
82023100	parte operante di acciaio	
+-----+-----+-----+		
	Altre lame di seghe circolari (comprese le	
82023900	frese-seghe), comprese le parti	
+-----+-----+-----+		
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"	
+-----+-----+-----+		
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli	
+-----+-----+-----+		
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie	
+-----+-----+-----+		
82031000	Lime, raspe ed utensili simili	
+-----+-----+-----+		
	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed	
82032000	utensili simili	
+-----+-----+-----+		
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili	

+-----+-----+-----+		
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	
+-----+-----+-----+		
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa	
+-----+-----+-----+		
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile	
+-----+-----+-----+		
	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con	
82042000	manico	
+-----+-----+-----+		
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare	
+-----+-----+-----+		
82052000	Martelli e mazze	
+-----+-----+-----+		
	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili	
82053000	taglienti per la lavorazione del legno	
+-----+-----+-----+		
82054000	Cacciaviti	
+-----+-----+-----+		
	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i	
82055100	diamanti tagliavetro) per uso domestico	
+-----+-----+-----+		
	Utensili per muratori, modellatori, cementisti,	
82055910	gessai e pittori per usi non domestici	
+-----+-----+-----+		
	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)	
82055980	per usi non domestici	
+-----+-----+-----+		
82056000	Lampade per saldare e simili	
+-----+-----+-----+		
82057000	Morse, sergenti e simili	
+-----+-----+-----+		
	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o	

82059010	a pedale
+-----+	
	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle
82059090	sottovoci di questa voce
+-----+	
	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202_a
	8205, condizionati in assortimenti per la vendita al
82060000	minuto
+-----+	
	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi
82081000	meccanici per la lavorazione dei metalli
+-----+	
	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi
82082000	meccanici per la lavorazione del legno
+-----+	
	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi
	meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per
82083000	l'industria alimentare
+-----+	
	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi
82084000	meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
+-----+	
	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o
82089000	apparecchi meccanici
+-----+	
	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale
	o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare,
82100000	condizionare o servire alimenti o bevande
+-----+	
	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della
	voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i
82111000	roncoli chiudibili
+-----+	

	82119100	Coltelli da tavola a lama fissa	
+-----+			
	82119200	Altri coltelli a lama fissa	
+-----+			
		Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i	
	82119300	roncoli chiudibili	
+-----+			
	82119400	Lame	
+-----+			
	82119500	Manici di metalli comuni	
+-----+			
	82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	
+-----+			
	82121090	Altri rasoi	
+-----+			
		Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in	
	82122000	nastri	
+-----+			
	82129000	Altre parti di rasoi	
+-----+			
	82130000	Forbici a due branche e loro lame	
+-----+			
		Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e	
	82141000	loro lame	
+-----+			
		Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o	
	82142000	pedicure (comprese le lime da unghie)	
+-----+			
	82149000	Altri oggetti coltelleria	
+-----+			
		Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti	
	82151020	argentati, dorati o platinati	
+-----+			

82159990	da zucchero e oggetti simili, di altri metalli	
+-----+-----+-----+		
+-----+-----+-----+		
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI	
+-----+-----+-----+		
83091000	Tappi a corona	
+-----+-----+-----+		
	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo;	
	capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di	
83099010	diametro superiore a 21 mm	
+-----+-----+-----+		
	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi,	
	cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e	
83099090	altri accessori per imballaggio	
+=====+=====+=====+		
	PRODOTTI SEMILAVORATI	
+=====+=====+=====+		
CODICE NC	DESCRIZIONE	
	(la descrizione riportata è puramente indicativa e	
	non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata	
	nella nomenclatura combinata)	
+=====+=====+=====+		
	LAVORI DI FONDERIA	
+-----+-----+-----+		
	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per	
	incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di	
73023000	ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+		
	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per	
	uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o	
73219000	acciaio	
+-----+-----+-----+		

	Radiatori per il riscaldamento centrale (a	
	riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa	
	(escluse le parti nominate o incluse altrove e	
73221100	caldaie per il riscaldamento centrale)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non	
73239100	smaltati	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi"	
	(esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile	
73259990	nonché palle e oggetti simili per mulini)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
76169910	Lavori di getti di alluminio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
81049000	Articoli di magnesio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di	
84039010	ghisa	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di	
	turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di	
84109000	acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci	
	8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di	
84314920	acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione	
	della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti	
84399100	di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione	
	o per la finitura della carta o del cartone, di getti	

84399900	di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+		
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria	
+-----+		
84529000	Parti di macchine per cucire	
+-----+		
	Parti ed accessori, diverse da quelle delle	
	precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464,	
84669120	di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+		
	Parti ed accessori, diverse da quelle delle	
	precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465,	
84669220	di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+		
	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di	
	materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa,	
84749010	di ferro o di acciaio	
+-----+		
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola	
+-----+		
84769090	altre parti di macchine	
+-----+		
	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione	
	della gomma o delle materie plastiche, di getti di	
84779010	ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+		
	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una	
	funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di	
84799020	acciaio	
+-----+		
	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di	
84835020	getti di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+		

	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti	
	di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di	
	84836020 ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi,	
	di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti	
	84839081 di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84,	
	84879040 senza caratteristiche elettriche, di ghisa	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84,	
	84879051 senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o	
	principalmente a motori e generatori elettrici, a	
	gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici,	
	85030091 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di	
	86071910 ghisa, di ferro o di acciaio	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore	
	per il trasporto di dieci o più persone, macchine e	
	altri veicoli a motore specificamente progettati per	
	il trasporto di persone, veicoli speciali per il	
	trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio	
	87083091 dei veicoli a motore della voce 87083010)	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Freni e servo freni e loro parti per trattori e	
	veicoli a motore per il trasporto di dieci o più	
	persone, macchine e altri veicoli a motore	
	specificamente progettati per il trasporto di	

| persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. |
| (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore |
| 87083099 | della voce 87083010 e per i freni a disco) |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi |
| di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, |
| destinati all'industria del montaggio: degli |
| autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore |
| a pistone con accensione per compressione (diesel o |
| semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con |
| pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <= |
| 2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della |
| 87085020 | voce 8705 |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi |
| di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per |
| trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci |
| o più persone, macchine e altri veicoli a motore |
| specificamente progettati per il trasporto di |
| persone, veicoli speciali per il trasporto di beni |
| (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della |
| 87085035 | voce 87085020) |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore |
| per il trasporto di dieci o più persone, macchine e |
| altri veicoli a motore specificamente progettati per |
| il trasporto di persone, veicoli speciali per il |
| trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio |
| dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio |
| 87085091 | stampato) |

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

| Parti di ponti con differenziale, anche dotati di |
| altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a |

	motore per il trasporto di dieci o più persone,	
	macchine e altri veicoli a motore specificamente	
	progettati per il trasporto di persone, veicoli	
	speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per	
	il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle	
87085099	di acciaio stampato)	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	Ruote, loro parti ed accessori, destinati	
	all'industria del montaggio: dei motocoltivatori	
	della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce	
	8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci,	
	azionati da motore a pistone con accensione per	
	compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <=	
	2.500 cm ³ o con accensione a scintilla, di cilindrata	
	<= 2.800 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali	
87087010	della voce 8705	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di	
	autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone	
87087050	ecc.	

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.	
----------	---------------------------------------	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi	
----------	--	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

--	--	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI	
--	-------------------------------------	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

	RAME	
--	------	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato	
------------	-------------------------------------	--

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco	
7407 21 90	(ottone)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel)	
7407 29 00	o di rame-nichel-zinco	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Fili di rame raffinato di cui la più grande	
7408 11 00	dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Fili di rame raffinato di cui la più grande	
7408 19 10	dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Fili di rame raffinato di cui la più grande	
	dimensione della sezione trasversale non supera 0,5	
7408 19 90	mm	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel	
7408 22 00	(cupronichel) o di rame-nichel-zinco	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore	
7409 11 00	superiore a 0,15 mm, arrotolati	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore	
7409 19 00	superiore a 0,15 mm, altri	
+-----+-----+-----+-----+-----+		

	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di	
7409 21 00	leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati	
+-----+		
	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di	
7409 29 00	leghe a base di rame-zinco (ottone) altri	
+-----+		
	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15	
	mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo)	
7409 31 00	arrotolati	
+-----+		
	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15	
7409 39 00	mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri	
+-----+		
	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15	
	mm, di leghe a base di rame-richel (cupronichel) o di	
7409 40 00	rame-nichel-zinco (argentone)	
+-----+		
	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore	
7409 90 00	superiore a 0,15 mm	
+-----+		
	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore	
7410 11 00	inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto	
+-----+		
	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore	
7410 12 00	inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto	
+-----+		
	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore	
7410 21 00	inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto	
+-----+		
	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore	
7410 22 00	inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto	
+-----+		
	NICHEL	

+-----+-----+		
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato	
+-----+-----+		
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel	
+-----+-----+		
7505 21 00	Fili di nichel non legato	
+-----+-----+		
7505 22 00	Fili di leghe di nichel	
+-----+-----+		
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	
+-----+-----+		
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	
+-----+-----+		
	ALLUMINIO	
+-----+-----+		
7604 10 10	Barre di alluminio non legato	
+-----+-----+		
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato	
+-----+-----+		
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio	
+-----+-----+		
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio	
+-----+-----+		
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio	
+-----+-----+		
	Fili di alluminio non legato di cui la più grande	
7605 11 00	dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	
+-----+-----+		
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri	
+-----+-----+		
	Fili di leghe di alluminio di cui la più grande	
7605 21 00	dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	
+-----+-----+		

7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o	
7606 11 10	rivestiti di materie plastiche	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore	
7606 11 91	a 3 mm	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o	
7606 11 93	superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore	
7606 11 99	a 6 mm	
+-----+-----+		
	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o	
	rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di	
7606 12 20	materie plastiche	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore	
7606 12 92	a 3 mm	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o	
7606 12 93	superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	
+-----+-----+		
	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma	
	quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o	
7606 12 99	superiore 6mm	

	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma	
7606 91 00	diversa dalla quadrata o rettangolare	
	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma	
7606 92 00	diversa dalla quadrata o rettangolare	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,	
	semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021	
7607 11 11	mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,	
	semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021	
7607 11 19	mm	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,	
	semplicemente laminati di spessore uguale o superiore	
7607 11 90	a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,	
7607 19 10	altri di spessore inferiore a 0,021 mm	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,	
	altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma	
7607 19 90	non inferiore o uguale a 0,2 mm	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di	
	spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021	
7607 20 10	mm	
	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di	
	spessore (non compreso il supporto) uguale o	
7607 20 90	superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm	

+-----+-----+-----+		
		PIOMBO
+-----+-----+-----+		
		Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o
7804 11 00		uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
+-----+-----+-----+		
7804 19 00		Lamiere, di piombo
+-----+-----+-----+		
7804 20 00		Polveri e pagliette, di piombo
+-----+-----+-----+		
		ZINCO
+-----+-----+-----+		
7904 00 00		Barre, profilati e fili, di zinco
+-----+-----+-----+		
7905 00 00		Lamiere, fogli e nastri, di zinco
+-----+-----+-----+		
		STAGNO
+-----+-----+-----+		
8003 00 00		Barre, profilati e fili, di stagno
+-----+-----+-----+		
		ALTRI METALLI COMUNI
+-----+-----+-----+		
8101 96 00		Fili di tungsteno (wolframio)
+-----+-----+-----+		
		Barre di tungsteno (wolframio) diverse da quelle
		ottenute semplicemente per sinterizzazione,
8101 99 10		profilati, lamiere, nastri e fogli
+-----+-----+-----+		
		Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute
		semplicemente per sinterizzazione, profilati,
8102 95 00		lamiere, nastri e fogli
+-----+-----+-----+		
8102 96 00		Fili, di molibdeno

	Barre di tantalio diverse da quelle ottenute	
	semplicemente per sinterizzazione, profilati,	
8103 90 10	lamiere, nastri e fogli	
ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)	
ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)	
ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)	
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)	
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio	
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli, di titanio	
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)	
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)	
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)	
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)	
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)	
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)	
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)	
	(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio)	

ex 8112 99 30	(colombio), renio)	
+-----+		
	(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio,	
ex 8112 99 70	vanadio)	
+-----+		
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)	
+-----+		
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	
+-----+		
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	
+-----+		
	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della	
7403 29 00	voce 7405)	
+-----+		
7502 20 00	Leghe di nichel	
+-----+		
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette	
+-----+		
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri	
+-----+		
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro	
+-----+		
7901 20 00	Leghe di zinco	
+-----+		
8001 20 00	Leghe di stagno	
+-----+		
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri	
+-----+		
	ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI	
	DI METALLI MINORI	
+-----+		
	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute	
8101 94 00	semplicemente per sinterizzazione	

+-----+-----+-----+		
	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute	
8102 94 00	semplicemente per sinterizzazione	
+-----+-----+-----+		
	Tantallio greggio, comprese le barre ottenute	
8103 20 00	semplicemente per sinterizzazione; polveri	
+-----+-----+-----+		
	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi	
	della metallurgia del cobalto; cobalto greggio;	
8105 20 00	polveri	
+-----+-----+-----+		
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri	
+-----+-----+-----+		
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8108 20 00	Titanio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8111 00 11	Manganese greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 12 00	Berillio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso	
8112 2110	più di 10% di nichel	
+-----+-----+-----+		
81122190	cromo greggio, polveri, altri	
+-----+-----+-----+		
8112 51 00	Tallio greggio; polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri	

+-----+-----+-----+		
	Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi;	
8112 92 31	polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
+-----+-----+-----+		
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri	
+-----+-----+-----+		
8113 00 20	Cermet greggio	
+-----+-----+-----+		
	SEMILAVORATI SIDERURGICI	
+-----+-----+-----+		
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI	
+-----+-----+-----+		
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI	
+-----+-----+-----+		
	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO	
72181000	INOSSIDABILI	
+-----+-----+-----+		
	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER	
72241010	UTENSILI	
+-----+-----+-----+		
	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI,	
72241090	ALTRI	
+-----+-----+-----+		
	BRAMME	
+-----+-----+-----+		
72071210		
+-----+-----+-----+		

	72072032		
+-----		BRAMME	
	72189110		
+-----			
	72189180		
+-----			
			BLUMI - BILLETTE
+-----	+	-----	+
	72071111		
+-----			
	72071114		
+-----			
	72071116		
+-----			
	72071912		
+-----			
	72071980		
+-----			
	72072011		
+-----			
	72072015		
+-----			
	72072017		
+-----			
	72072052		
+-----			
	72072080		BLUMI BILLETTE
+-----			
	72189911		
+-----			
	72189920		
+-----			
	72249002		

+-----	
72249003	
+-----	
72249005	
+-----	
72249007	
+-----	
72249014	
+-----	
72249031	
+-----	
72249038	
+-----	
	COILS
+-----+	
72081000	
+-----	
72082500	
+-----	
72082600	
+-----	
72082700	
+-----	
72083600	
+-----	
72083700	
+-----	
72083800	
+-----	
72083900	
+-----	
72191100	
+-----	COILS

72191210		
+-----		
72191290		
+-----		
72191310		
+-----		
72191390		
+-----		
72191410		
+-----		
72191490		
+-----		
72251910		
+-----		
72253010		
+-----		
72253030		
+-----		
72253090		
+-----		
	ROTAIE E ARMAMENTO	
+-----+	-----+	+
73021022		
+-----		
73021028		
+-----		
73021040	ROTAIE E ARMAMENTO	
+-----		
73021050		
+-----		
73024000		
+-----		
	PALANCOLE	

+-----+-----+		
73011000	PALANCOLE	
+-----+-----+		
	TONDO c.a. IN BARRE	
+-----+-----+		
72142000		
+----- TONDO c.a. IN BARRE		
72149910		
+-----+-----+		
	VERGELLA	
+-----+-----+		
72131000		
+-----		
72132000		
+-----		
72139110		
+-----		
72139120		
+-----		
72139141		
+-----		
72139149		
+-----		
72139170		
+-----		
72139190		
+-----		
72139910	VERGELLA	
+-----		
72139990		
+-----		
72210010		
+-----		

72210090	
+-----	
72271000	
+-----	
72272000	
+-----	
72279010	
+-----	
72279050	
+-----	
72279095	
+-----	
BARRE CALDO MERCANTILI	
+-----+	+
72143000	
+-----	
72149931	
+-----	
72149939	
+-----	
72149950	
+-----	
72149971	
+-----	
72149979	
+-----	
72149995	
+-----	
72221111	
+-----	
72221119	
+-----	
72221181	

+-----	
72221189	
+-----	
72221910	BARRE CALDO MERCANTILI
+-----	
72221990	
+-----	
72281020	
+-----	
72282091	
+-----	
72283020	
+-----	
72283041	
+-----	
72283049	
+-----	
72283061	
+-----	
72283069	
+-----	
72283089	
+-----	
72288000	
+-----	
	MERCANTILI PIATTI
+-----+	
72149110	
+-----	
72149190	
+-----	MERCANTILI PIATTI
72282010	
+-----	

	72283070			
+-----+-----+-----+				
+-----+-----+-----+				
			NASTRI CALDO < 600 mm	
+-----+-----+-----+				
	72111400			
+-----+-----+-----+				
	72111900			
+-----+-----+-----+				
	72126000			
+-----+-----+-----+				
	72201100			
+-----+-----+-----+				
	72201200		NASTRI CALDO < 600 mm.	
+-----+-----+-----+				
	72261910			
+-----+-----+-----+				
	72269120			
+-----+-----+-----+				
	72269191			
+-----+-----+-----+				
	72269199			
+-----+-----+-----+				
			LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	
+-----+-----+-----+				
	72084000			
+-----+-----+-----+				
	72085120			
+-----+-----+-----+				
	72085191			
+-----+-----+-----+				
	72085198			

+-----	
72085210	
+-----	
72085291	
+-----	
72085299	
+-----	
72085310	
+-----	
72085390	
+-----	
72085400	
+-----	
72089020	
+-----	
72089080 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	
+-----	
72109030	
+-----	
72111300	
+-----	
72192110	
+-----	
72192190	
+-----	
72192210	
+-----	
72192290	
+-----	
72192300	
+-----	
72192400	
+-----	

	72254012		
+-----			
	72254015		
+-----			
	72254040		
+-----			
	72254060		
+-----			
	72254090		
+-----			
		LAMIERE A FREDDO >600	
+-----	+-----		+
	72091500	LAMIERE A FREDDO >600	
+-----	+-----		+
	72091690	LAMIERE A FREDDO >601	
+-----	+-----		+
	72091790	LAMIERE A FREDDO >602	
+-----	+-----		+
	72091891	LAMIERE A FREDDO >603	
+-----	+-----		+
	72092500	LAMIERE A FREDDO >604	
+-----	+-----		+
	72092690	LAMIERE A FREDDO >605	
+-----	+-----		+
	72092790	LAMIERE A FREDDO >606	
+-----	+-----		+
	72092890	LAMIERE A FREDDO >607	
+-----	+-----		+
	72099020	LAMIERE A FREDDO >608	
+-----	+-----		+
	72099080	LAMIERE A FREDDO >609	
+-----	+-----		+
	72193100	LAMIERE A FREDDO >610	

+-----+-----+-----+			
	72193210	LAMIERE A FREDDO >611	
+-----+-----+-----+			
	72193290	LAMIERE A FREDDO >612	
+-----+-----+-----+			
	72193310	LAMIERE A FREDDO >613	
+-----+-----+-----+			
	72193390	LAMIERE A FREDDO >614	
+-----+-----+-----+			
	72193410	LAMIERE A FREDDO >615	
+-----+-----+-----+			
	72193490	LAMIERE A FREDDO >616	
+-----+-----+-----+			
	72193510	LAMIERE A FREDDO >617	
+-----+-----+-----+			
	72193590	LAMIERE A FREDDO >618	
+-----+-----+-----+			
	72199020	LAMIERE A FREDDO >619	
+-----+-----+-----+			
	72199080	LAMIERE A FREDDO >620	
+-----+-----+-----+			
	72255020	LAMIERE A FREDDO >621	
+-----+-----+-----+			
	72255080	LAMIERE A FREDDO >622	
+-----+-----+-----+			
		BANDA NERA	
+-----+-----+-----+			
	72091899		
+-----+-----+-----+			
	72112380		
+-----+-----+-----+			
		((LAMIERINI))/NASTRI MAGNETICI	
+-----+-----+-----+			

	72091610		
+-----			
	72091710		
+-----			
	72091810		
+-----			
	72092610		
+-----			
	72092710		
+-----			
	72092810		LAMIERINI/NASTR
+-----			
	72112320		
+-----			
	72251100		
+-----			
	72251990		
+-----			
	72261100		
+-----			
	72261980		
+-----			
			LAMIERE/NASTR
+-----+-----+			
	72101100		
+-----			
	72101220		
+-----			
	72101280		
+-----			
	72107010		
+-----			
	72109040		LAMIERE/NASTR
+-----			

+-----			
72121010			
+-----			
72121090			
+-----			
72124020			
+-----			
		LAMIERE T.F.S.	
+-----+-----+			
72105000			
+-----		LAMIERE T.F.S.	
72125020			
+-----+-----+			
		LAMIERE/NASTRI ZINCATE	
+-----+-----+			
72104100			
+-----			
72104900			
+-----			
72123000		LAMIERE/NASTRI ZINCATE	
+-----			
72259200			
+-----			
72269930			
+-----			
		LAMIERE/NASTRI ELETTRAZINCATE	
+-----+-----+			
72103000			
+-----			
72122000			
+-----		LAMIERE/NASTRI ELETTRAZINCATE	
72259100			
+-----			

	72269910			
+	-----			
			LAMIERE/NASTRI	
+	-----	+	-----	+
	72107080			
+	-----			
	72124080			
+	-----		LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	
	72259900			
+	-----			
	72269970			
+	-----			
			LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO	
+	-----	+	-----	+
	72102000			
+	-----			
	72106100			
+	-----			
	72106900			
+	-----			
	72109080			
+	-----			
	72125030		LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	
+	-----			
	72125040			
+	-----			
	72125061			
+	-----			
	72125069			
+	-----			
	72125090			
+	-----			
			TUBI SENZA SALDATURA	

+-----+-----+-----+		
	73041100	
+-----		
	73041910	
+-----		
	73041930	
+-----		
	73041990	
+-----		
	73042200	
+-----		
	73042300	
+-----		
	73042400	
+-----		
	73042910	
+-----		
	73042930	
+-----		
	73042990	
+-----		
	73043120	
+-----		
	73043180	
+-----		
	73043910	
+-----		
	73043952	
+-----		
	73043958	
+-----		
	73043992	
+-----		

	73043993		
+-----	TUBI SENZA SALDATURA		
	73043998		
+-----			
	73044100		
+-----			
	73044910		
+-----			
	73044993		
+-----			
	73044995		
+-----			
	73044999		
+-----			
	73045112		
+-----			
	73045118		
+-----			
	73045181		
+-----			
	73045189		
+-----			
	73045910		
+-----			
	73045932		
+-----			
	73045938		
+-----			
	73045992		
+-----			
	73045993		
+-----			
	73045999		

+-----	
	73049000
+-----	
	TUBI SALDATI
+-----+	
	73051100
+-----	
	73051200
+-----	
	73051900
+-----	
	73052000
+-----	
	73053100
+-----	
	73053900
+-----	
	73059000
+-----	
	73061110
+-----	
	73061190
+-----	
	73061910
+-----	
	73061990
+-----	
	73062100
+-----	
	73062900
+-----	
	73063011
+-----	

73063019	
+----- TUBI SALDATI	
73063041	
+-----	
73063049	
+-----	
73063072	
+-----	
73063077	
+-----	
73063080	
+-----	
73064020	
+-----	
73064080	
+-----	
73065020	
+-----	
73065080	
+-----	
73066110	
+-----	
73066192	
+-----	
73066199	
+-----	
73066910	
+-----	
73066990	
+-----	
73069000	
+-----	

PRODOTTI FUCINATI

+-----+-----+-----+		
72141000		
+-----		
72223051		
+-----		
72223091		
+-----	PRODOTTI FUCINATI	
72281050		
+-----		
72284010		
+-----		
72284090		
+-----		
	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO	
+-----+-----+-----+		
72151000		
+-----		
72155011		
+-----		
72155019		
+-----		
72155080		
+-----		
72159000		
+-----		
72166110		
+-----		
72166190		
+-----		
72166900		
+-----		
72169110		
+-----		

72169180	
+-----	
72222011	
+-----	
72222019	
+-----	
72222021	
+-----	
72222029	
+-----	
72222031	
+-----	
72222039 BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO	
+-----	
72222081	
+-----	
72222089	
+-----	
72223097	
+-----	
72224050	
+-----	
72224090	
+-----	
72281090	
+-----	
72282099	
+-----	
72285020	
+-----	
72285040	
+-----	
72285061	

+-----	
72285069	
+-----	
72285080	
+-----	
72286020	
+-----	
72286080	
+-----	
72287090	
+-----	
FILO TRAFILATO	
+-----+-----+	
72171010	
+-----	
72171031	
+-----	
72171039	
+-----	
72171050	
+-----	
72171090	
+-----	
72172010	
+-----	
72172030	
+-----	
72172050	
+-----	
72172090	
+-----	
72173041	
+-----	

	72173049		
+-----			
	72173050		FILO TRAFILATO
+-----			
	72173090		
+-----			
	72179020		
+-----			
	72179050		
+-----			
	72179090		
+-----			
	72230011		
+-----			
	72230019		
+-----			
	72230091		
+-----			
	72230099		
+-----			
	72292000		
+-----			
	72299020		
+-----			
	72299050		
+-----			
	72299090		
+-----			
			NASTRO A FREDDO
+-----+-----+			
	72112330		
+-----			
	72112900		

+-----	
72119020	
+-----	
72119080	
+-----	
72202021	
+-----	
72202029	
+-----	
72202041	
+-----	
NASTRO A FREDDO	
72202049	
+-----	
72202081	
+-----	
72202089	
+-----	
72209020	
+-----	
72209080	
+-----	
72262000	
+-----	
72269200	
+-----	
	SEMILAVORATI FUCINATI
+-----+	
72071190	
+-----	
72071290	
+-----	
72071919	
+-----	

	72072019			
+-----				
	72072039			
+-----	SEMILAVORATI FUCINATI			
	72072059			
+-----				
	72189919			
+-----				
	72189980			
+-----				
	72249018			
+-----				
	72249090			
+-----				+-----

Allegato 3

Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

+-----+				
_	-	ALESSANDRIA: Ufficio delle dogane di	Alessandria; sezione	_
operativa		territoriale	Asti	_
+-----+				
_	-	ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione	operativa	_
territoriale		Fabriano; sezione	operativa	Fano
				_
+-----+				
_	-	AOSTA: Ufficio delle dogane di	Aosta	_
+-----+				

_ - AREZZO: Ufficio delle dogane di Arezzo; sezione operativa	_	_
territoriale	Siena	_
+-----+		
_ - BARI: Ufficio delle dogane di Bari; sezione operativa	_	_
territoriale	Barletta;	_
+-----+		
_ - BENEVENTO: Ufficio delle dogane di Benevento; sezione	_	_
operativa	territoriale	Avellino
+-----+		
_ - BERGAMO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa	_	_
territoriale	Orio	al Serio
+-----+		
_ - BIELLA: Ufficio delle dogane di Biella; sezione operativa	_	_
territoriale	Magazzini	generali Avandero
+-----+		
_ - BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa	_	_
territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale	_	interporto
-		
+-----+		
_ - BOLZANO: Ufficio delle dogane di Bolzano; sezione operativa	_	_
territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale	_	Magazzini
generali; sezione operativa territoriale Bressanone;	_	sezione
operativa territoriale Tubre; sezione operativa	_	territoriale
campo di Trens; sezione operativa territoriale	_	Resia; sezione
operativa	territoriale	Merano
+-----+		
_ - BRESCIA: Ufficio delle dogane di Brescia; sezione operativa	_	_
territoriale	Cremona	_
+-----+		

_ - BRINDISI: Ufficio delle dogane di Brindisi; sezione operativa	_	_
territoriale	Costa	Morena
		_
+-----+		
_ - CAGLIARI: Ufficio delle dogane di Cagliari - sezione operativa	_	_
territoriale Porto Canale; sezione operativa territoriale	_	_
Oristano		_
+-----+		
_ - CAMPOBASSO: Ufficio delle dogane di Campobasso; sezione	_	_
operativa	territoriale	Termoli
		_
+-----+		
_ - CASERTA: Ufficio delle dogane di Caserta	_	
+-----+		
_ - CATANIA: Ufficio delle dogane di Catania	_	
+-----+		
_ - CATANZARO; Ufficio delle dogane di Catanzaro; sezione	_	_
operativa	territoriale	Crotone
		_
+-----+		
_ - CIVITANOVA MARCHE: Ufficio delle dogane di Civitanova Marche;	_	_
sezione operativa territoriale San Benedetto del Tronto	_	
+-----+		
_ - CIVITAVECCHIA: Ufficio delle dogane di Civitavecchia	_	
+-----+		
_ - COMO: Ufficio delle dogane di Como; sezione operativa	_	_
territoriale di Chiasso; sezione operativa territoriale Ponte	_	_
Chiasso; sezione operativa territoriale Montano Lucino;	_	_
sezione operativa territoriale Oria Valsolda; sezione	_	_
operativa territoriale	Lecco	_
+-----+		
_ - CUNEO: Ufficio delle dogane di Cuneo; sezione operativa	_	_

territoriale	Alba	—
+-----+		
— - FERRARA:	Ufficio delle dogane di Ferrara	—
+-----+		
— - FERNETTI-RETROPORTO TRIESTE:	Ufficio delle dogane di Fernetti;	—
sezione operativa	territoriale	Prosecco
+-----+		
— - FIRENZE:	Ufficio delle dogane di Firenze;	—
+-----+		
— - FOGGIA:	Ufficio delle dogane di Foggia; sezione operativa	—
territoriale	Manfredonia	—
+-----+		
— - FORLÌ - CESENA:	Ufficio delle dogane di Forli-Cesena; sezione	—
operativa	territoriale	Cesena
+-----+		
— - FROSINONE:	Ufficio delle dogane di Frosinone	—
+-----+		
— - GAETA:	Ufficio delle dogane di Gaeta; sezione operativa	—
territoriale	Aprilia	—
+-----+		
— - GENOVA:	Ufficio delle dogane di Genova 1; Ufficio delle dogane	—
Genova 2; sezione operativa	territoriale	Passo Nuovo; sezione
operativa	territoriale	Voltri; sezione operativa
territoriale	Aeroporto	—
+-----+		
— - GIOIA TAURO:	Ufficio delle dogane di Gioia Tauro	—
+-----+		
— - GORIZIA:	Ufficio delle dogane di Gorizia; Sezione Operativa	—
territoriale di Monfalcone; sezione operativa	territoriale	Ronchi

dei	Legionari	—
+-----+		
_ - LA	SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia	_
+-----+		
_ - LECCE:	Ufficio delle dogane di Lecce	_
+-----+		
_ - LIVORNO:	Ufficio delle dogane di Livorno; Sezione Operativa territoriale di Piombino	_
+-----+		
_ - MALPENSA:	Ufficio delle dogane di Malpensa	_
+-----+		
_ - MANTOVA:	Ufficio delle dogane di Mantova	_
+-----+		
_ - MESSINA:	Ufficio delle dogane di Messina; sezione operativa territoriale Milazzo; sezione operativa territoriale Santa Di Militello	_
+-----+		
_ - MILANO:	Ufficio delle dogane di Milano 1; Ufficio delle dogane di Milano 2; Ufficio delle dogane di Milano 3; sezione operativa territoriale ONT; sezione operativa territoriale Turbigo; sezione operativa territoriale Concorezzo; sezione operativa territoriale Rho; sezione operativa territoriale Vittuone; sezione operativa territoriale Melzo; sezione operativa territoriale Pioltello.	_
+-----+		
_ - MODENA:	Ufficio delle dogane di Modena	_
+-----+		
_ - NAPOLI:	Ufficio delle dogane di Napoli 1; Ufficio delle dogane di Napoli 2; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Torre Annunziata - Castellammare di	_

Stabia;	sezione	operativa	territoriale	Nola	_
+-----+					
_ - NOVARA:	Ufficio delle dogane di Novara;	sezione operativa			_
territoriale		Arona			_
+-----+					
_ - PADOVA:	Ufficio delle dogane di	Padova			_
+-----+					
_ - PALERMO:	Ufficio delle dogane di	Palermo			_
+-----+					
_ - PARMA:	Ufficio delle dogane di	Parma			_
+-----+					
_ - PAVIA:	Ufficio delle dogane di Pavia;	sezione operativa			_
territoriale Voghera;	sezione operativa	territoriale Vigevano			_
+-----+					
_ - PERUGIA:	Ufficio delle dogane di Perugia;	sezione operativa			_
territoriale		Terni			_
+-----+					
_ - PESCARA:	Ufficio delle dogane di Pescara;	sezione operativa			_
territoriale Ortona;	sezione operativa	territoriale		Giulianova;	
sezione operativa		territoriale	Vasto		_
+-----+					
_ - PIACENZA:	Ufficio delle dogane di	Piacenza			_
+-----+					
_ - PISA:	Ufficio delle dogane di Pisa;	sezione operativa			_
territoriale Aeroporto;	sezione operativa	territoriale Lucca;			_
sezione operativa	territoriale	Marina di Carrara			_
+-----+					
_ - PORDENONE:	Ufficio delle dogane di	Pordenone			_
+-----+					

_	-	PORTO EMPEDOCLE: Ufficio delle dogane di Porto Empedocle;	_	_
sezione		operativa	territoriale	Licata
+-----+				
_	-	PRATO E PISTOIA: Ufficio delle dogane di Prato e Pistoia	_	
+-----+				
_	-	RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna	_	
+-----+				
_	-	REGGIO CALABRIA: Ufficio delle dogane di Reggio Calabria;	_	_
sezione		operativa	territoriale	Vibo Valentia
+-----+				
_	-	REGGIO EMILIA: Ufficio delle dogane di Reggio Emilia	_	
+-----+				
_	-	RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini	_	
+-----+				
_	-	RIVALTA SCRIVIA: Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia	-	_
Retroporto Genova;		sezione operativa	territoriale	Pozzolo
Formigaro				
+-----+				
_	-	ROMA: Ufficio delle dogane di Roma 1; Ufficio delle dogane di	_	_
Roma 2;		sezione operativa	territoriale	Pomezia;
sezione				
territoriale		Ciampino;	Sezione operativa	
territoriale		Rieti		
+-----+				
_	-	SALERNO: Ufficio delle dogane di Salerno	_	
+-----+				
_	-	SASSARI: Ufficio delle dogane di Sassari; sezione operativa	_	_
territoriale				
		Olbia		
+-----+				
_	-	SAVONA: Ufficio delle dogane di Savona; sezione operativa	_	_
territoriale				
		Vado		
		Ligure		
+-----+				

```

+-----+
_ - SIRACUSA: Ufficio delle dogane di Siracusa; sezione operativa _ _
territoriale Augusta; sezione operativa territoriale Pozzallo _
+-----+
_ - TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto _
+-----+
_ - TIRANO: Ufficio delle dogane di Tirano; sezione operativa _ _
territoriale Villa di Chiavenna _
+-----+
_ - TORINO: Ufficio delle dogane di Torino; sezione operativa _ _
territoriale Orbassano; sezione operativa territoriale _ _ Aeroporto
_
+-----+
_ - TRAPANI: Ufficio delle dogane di Trapani; sezione operativa _ _
territoriale Mazara del Vallo _
+-----+
_ - TRENTO: Ufficio delle dogane di Trento; sezione operativa _ _
Roncafort _
+-----+
_ - TREVISO: Ufficio delle dogane di Treviso _
+-----+
_ - TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa _ _
territoriale Punto franco nuovo; sezione operativa _ _ territoriale
Punto franco vecchio; sezione operativa _ _ territoriale Porto
industriale _
+-----+
_ - UDINE: Ufficio delle dogane di Udine; sezione Operativa _ _
Territoriale di Porto Nogaro - Cervignano; sezione operativa _ _
territoriale Z.A.U. _

```

```

+-----+
_ - VARESE: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa _ _
territoriale Gaggiolo; sezione operativa territoriale Busto _ _
Arsizio; sezione operativa territoriale Ponte Tresa; sezione _ _
operativa                territoriale                Ispra                _
+-----+
_ - VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa _ _
territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale _ _
Aeroporto; sezione operativa territoriale Portogruaro; sezione_ _
operativa                territoriale                Chioggia                _
+-----+
_ - VERBANO CUSIO OSSOLA: Ufficio delle dogane di _ _
Verbania-Cusio-Ossola _
+-----+
_ - VERCELLI: Ufficio delle dogane di Vercelli; sezione operativa _ _
territoriale                Magazzini                generali                Trafori                _
+-----+
_ - VERONA: Ufficio delle dogane di Verona; sezione operativa _ _
territoriale Magazzini generali; sezione operativa _ _ territoriale
Aeroporto _
+-----+
_ - VICENZA: Ufficio delle dogane di Vicenza _
+-----+
"

```

(articolo 42, comma 2)

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)